

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/90 DELLA COMMISSIONE**

del 1º agosto 1990

che prevede l'apertura per la campagna 1990/1991 della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 51/90<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2270/90 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1990/1991;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi imputabili a livelli che, unitamente alle altre misure di distillazione della campagna, consentano il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una gestione corretta del mercato;

considerando che, a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo, per poter ottenere risultati comparabili, in percentuale della produzione, per l'insieme della Comunità, è necessario fissare una percentuale di produzione massima da potersi distillare in Spagna;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare, è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui

l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura è necessario prevedere che le superfici di riferimento possono essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1990/1991.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è pari a 13 hl/ha. Tuttavia, per i produttori la cui azienda è situata nella parte spagnola delle zone viticole C, il quantitativo totale dei vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che può essere distillato non può superare in nessun caso il 19 % della loro produzione di vino da tavola.

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo il quantitativo di vino indicato nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione<sup>(6)</sup> per il coefficiente 65.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

<sup>(4)</sup> GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 21.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.